



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA AMBIENTALE – IPPC

IL PRESIDENTE

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
DG VA - Div. 2
va@pec.mite.gov.it

All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

**Oggetto: Trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo relativo alla modifica dell'AIA
rilasciata alla ENI S.p.A. – CTE Raffineria di Livorno - Procedimento ID 18/12640.**

Si trasmette, ai sensi del D.M. 335/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativo al funzionamento della Commissione, la proposta di Parere Istruttorio Conclusivo in oggetto indicato.

In base a quanto stabilito nella nota del Direttore Generale prot. MATTM-82014 del 14/10/2020, si rammenta che la trasmissione da parte di ISPRA della relativa proposta di adeguamento del Piano di monitoraggio e controllo è richiesta entro dieci giorni dalla data di ricezione della presente.

Il Presidente f.f.
Prof. Armando Brath

ALL. PIC



Commissione IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENI S.p.A. – CTE Raffineria di Livorno

Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

in merito al procedimento per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DM 436 del 27/10/2021 per l'esercizio della centrale termoelettrica di Livorno (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 265 del 06/11/2021) Rif. nota di avvio del procedimento istruttorio prot. n. 51494 del 28/04/2022 (**ID 18/12640**)

Gestore	ENI S.p.A.
Località	Livorno
Gruppo Istruttore	Dott. Chim. Marco Mazzoni - Referente
	Dott. Ing. Paolo Bevilacqua
	Dott. Antonio Fardelli
	Regione Toscana e Provincia di Livorno – non designato
	Dott. Michele Danzi – Comune di Livorno
	P.I. Sandro Lischi – Comune di Collesalveti

Firmato digitalmente da:
MARCO MAZZONI
Data: 07/11/2023 16:31:56



Commissione IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENI S.p.A. – CTE Raffineria di Livorno

INDICE

1. DEFINIZIONI.....	3
2. INTRODUZIONE.....	5
2.1 Atti presupposti	5
2.2 Atti normativi	7
2.3 Atti ed Attività istruttorie	9
3. IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE	11
4. ISTANZA DI MODIFICA PRESENTATA DAL GESTORE	11
5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE AFFLUENTI (TAA)	12
5.1 Assetto attuale e futuro dello scarico SF2	13
6. DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI FILTRAZIONE IN PROGETTO.....	14
7. SINTESI DELLE VARIAZIONI DELLE PRINCIPALI INTERAZIONI AMBIENTALI	16
8. VALUTAZIONI CONCLUSIVE	16
9. OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO.....	16
10. TARIFFA ISTRUTTORIA	16



Commissione IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENI S.p.A. – CTE Raffineria di Livorno

1. DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Direzione VA.
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Toscana.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Conclusioni sulle BAT	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. l-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Gestore	ENI S.p.A. - Raffineria di Livorno, installazione IPPC sita nel Comune di Livorno, indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.



Commissione IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENI S.p.A. – CTE Raffineria di Livorno

Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. 46/2014)
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. 46/2014)
Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett. l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. Si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



Commissione IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENI S.p.A. – CTE Raffineria di Livorno

Piano Monitoraggio Controllo (PMC)	di e <p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".</p> <p>Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.</p>
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	<p>I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso il Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE), Direzione Generale per le Valutazioni ambientali (VA) e sono pubblicati sul sito https://va.mite.gov.it/it-IT, al fine della consultazione del pubblico.</p>
Valori Limite di Emissione (VLE)	<p>La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>

2. INTRODUZIONE

2.1 Atti presupposti

Vista	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DM 436 del 27/10/2021 per l'esercizio della centrale termoelettrica di Livorno (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 265 del 06/11/2021)
-------	--



Commissione IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENI S.p.A. – CTE Raffineria di Livorno

visto	il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione Istruttoria IPPC
vista	La Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la Commissione Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale
visto	Il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000335 del 12 dicembre 2017, <i>Decreto di disciplina della articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, ex art. 10, comma 3 del DPR 90/2007</i>
considerata	la nota DVA prot. U0026465 del 23 novembre 2018 avente ad oggetto "Accordo di collaborazione tra DVA e ISPRA per il supporto alla Commissione AIA" in cui la DVA riscontra la compatibilità delle richieste della Commissione IPPC (Rif. nota CIPPC prot. U0001345 del 16 novembre 2018) con il testo dell'Accordo di cui alla DG n. 2022 del 17 marzo 2017
vista	la disposizione N. 4448/DG del 07/04/2022 avente ad oggetto "Accordo di collaborazione tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero della Transizione Ecologica) e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per le modalità di organizzazione, di pianificazione e di conduzione delle attività connesse alle domande di AIA di competenza statale ed il supporto tecnico-scientifico alla Commissione AIA-IPPC"
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC/683 del 05/05/2021, che assegna l'istruttoria per il Riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale della ENI S.p.A. - Raffineria di Livorno al Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none">– Dott. Marco Mazzoni (referente)– Prof. Paolo Bevilacqua– Dott. Antonio Fardelli
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del DPR 14/05/2007, n.90 i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: <ul style="list-style-type: none">– Regione Toscana– Provincia di Livorno– Dott. Michele Danzi – Comune di Livorno– P.I. Sandro Lischi – Comune di Collesalveti



Commissione IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENI S.p.A. – CTE Raffineria di Livorno

Preso atto	<p>che nella nota di avvio del procedimento in parola l'Autorità Competente in merito alla designazione degli esperti territoriali ha rilevato quanto segue:</p> <p><i>Si segnala che la Regione Toscana ha comunicato alla scrivente la revoca delle nomine degli esperti territoriali nella Commissione istruttoria AIA IPPC, si chiede pertanto a codeste Amministrazioni di voler individuare i nuovi nominativi.</i></p> <p><i>Si segnala altresì che la Provincia di Livorno ha comunicato alla scrivente che, a seguito di quanto disposto dalla legge regionale della Regione Toscana del 3 marzo 2015 n.22 circa il “Riordino delle funzioni provinciali ed attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”, le competenze della tutela ambientale sono passate alla Regione Toscana.</i></p> <p>e che alla data di predisposizione del presente parere non sono pervenute comunicazioni in merito a quanto sopra;</p>
preso atto	<p>che ai lavori del GI della Commissione IPPC sono stati designati, nell’ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti tecnologi e collaboratori tecnici dell’ISPRA:</p> <ul style="list-style-type: none">– Ing. Lucia Lumia– Dott. Carlo Carlucci– Ing. Roberto Borghesi – Coordinatore, responsabile della sezione analisi integrata dei cicli produttivi

2.2 Atti normativi

visto	il D.Lgs n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O.) e s.m.i.,
visto	<p>l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none">– devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;– non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;– è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente– l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;– devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; <p>deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies.</p>
visto	l'articolo 29- <i>sexies</i> , comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “ <i>i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è</i>



Commissione IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENI S.p.A. – CTE Raffineria di Livorno

	<i>ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.”</i>
visto	<i>l'articolo 29- sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione”</i>
Visto	<i>l'articolo 29- sexies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”</i>
visto	<i>l'articolo 29- sexies, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i> <i>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i> <i>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. “</i>
visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ai sensi del quale “l'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</i> <i>a) quando previsto dall'articolo 29-septies;</i> <i>b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale”</i>
visto	<i>l'articolo 29- sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto</i>



Commissione IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENI S.p.A. – CTE Raffineria di Livorno

	<i>di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente. “</i>
visto	l'articolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006, che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;
visto	l'articolo 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, che disciplina i Riesami delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.
esaminati	i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione delle Direttive 96/61/CE e 2010/75/UE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. rappresenta recepimento integrale, e precisamente: DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2326 DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 30 novembre 2021 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione [notificata con il numero C(2021) 8580] (Testo rilevante ai fini del SEE) [Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 469, 30 dicembre 2021]
visto	Il 18 Luglio 2018 con delibera consiliare n. 72/2018, il Consiglio regionale della Toscana ha approvato il Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA).
preso atto	che la Giunta Regionale della Toscana ha dato avvio il 13 marzo 2023 all'iter per la formazione del nuovo Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA)
visto	Con la delibera n. 11 del 10 gennaio 2017 la Regione ha avviato il procedimento di aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Toscana del 2005 ¹ .
visto	Legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento” della Regione Toscana.

2.3 Atti ed Attività istruttorie

Vista	la nota di avvio del procedimento istruttorio prot. n. 51494 del 28/04/2022 (ID 18/12640)
esaminata	la nota acquisita al prot. n. 28227 del 07/03/2022 con la quale il Gestore ha trasmesso istanza per la Modifica non sostanziale per l'installazione di un nuovo impianto di filtrazione a monte del punto di scarico in acque superficiali SF2.
vista	l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DM 436 del 27/10/2021 per l'esercizio della centrale termoelettrica di Livorno (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 265 del 06/11/2021)

¹ Con la delibera n. 11 del 10 gennaio 2017 la Regione ha avviato il procedimento di aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Toscana del 2005. Contestualmente, con l'approvazione del documento preliminare n. 1 del 10 gennaio 2017, la Giunta Regionale, ha disposto l'invio dell'informativa al Consiglio Regionale Toscano prevista dall' art. 48 dello statuto.



Commissione IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENI S.p.A. – CTE Raffineria di Livorno

esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione del presente parere istruttorio, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.
considerati	i contenuti della Relazione Istruttorie predisposta da ISPRA, acquisita agli atti istruttori con Prot. CIPPC/895 del 16/06/2022.
vista	la e-mail di trasmissione della bozza di Parere Istruttorio Conclusivo inviata per approvazione in data 19/10/2023 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente Prot. CIPPC/1575 del 31/10/2023 comprendente i relativi allegati circa l'approvazione.



Commissione IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENI S.p.A. – CTE Raffineria di Livorno

3. IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

Ragione sociale	ENI S.p.A. Raffineria di Livorno
Indirizzo sede operativa	Via Aurelia, 7- 57017 Stagno (LI)
Sede Legale	Piazza Enrico Mattei, 1- 00144 Roma
Rappresentante Legale	Pietro Chèrié Lignière
Tipo installazione	Raffineria
Codice e attività IPPC	Codice IPPC: 1.1. Combustione di combustibili in installazione con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MWt – Sigla 2
Gestore Impianto	Pietro Chèrié Lignière Via Aurelia, 7 – 57017 Stagno (LI) Tel. 0586948300 pietro.cherie@eni.com rm_ref_raffinerialivorno@pec.eni.com
Referente IPPC	Iacopo Rainaldi Via Aurelia, 7 – 57017 Stagno (LI) Tel. 0586948418 iacopo.rainaldi@eni.com rm_ref_raffinerialivorno@pec.eni.com
Impianto a rischio di incidente rilevante	SI - RdS trasmesso con nota prot. RAFLI/DIR 61/161- 2016 FL/gc del 31/05/2016
Numero di addetti	424 (intero stabilimento) al 31/12/2017
Sistema di gestione ambientale	SI: EMAS, ISO 14001, ISO 50001:2011
Periodicità dell'attività	Continua
Misure penali o amministrative riconducibili all'installazione o parte di essa	NO

4. ISTANZA DI MODIFICA PRESENTATA DAL GESTORE

Il gruppo TG5/Caldaia E della centrale termoelettrica della raffineria Eni di Livorno rientra nel campo di applicazione del titolo III- bis, parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Attuazione della Direttiva europea IPPC - *Integrated Pollution Prevention Control*), relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Più specificatamente l'attività rientra tra quelle indicate nell'Allegato VIII alla parte seconda del suddetto decreto, ed in particolare nella categoria 1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione < 50 MW.

La Società Eni S.p.A. è attualmente autorizzata come per l'esercizio del gruppo TG5/Caldaia E e allo scarico salino in acque superficiali SF2 mediante Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il DM n. 0000436 del 27 ottobre 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -



Commissione IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENI S.p.A. – CTE Raffineria di Livorno

Serie Generale n. 265 del 06/11/2021), avente valenza di riesame complessivo dell'autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA- DEC- 2011- 0000018 del 25 gennaio 2011.

La modifica presentata dal Gestore con nota prot. n. 28227 del 7 marzo 2022 consiste nell'installazione di una nuova unità di filtrazione posta a monte del punto di scarico SF2. Il Gestore dichiara che l'installazione della nuova unità si configura quale azione individuata per il completo ripristino della funzionalità del sistema di scarico SF2 verso il fosso Acque Salse, come riportato nella relazione tecnica inviata dalla Società con nota prot. RAFLI DIR 61/109 del 12 luglio 2021 e che *“gli interventi in oggetto non risultano inquadrabili come intervento di modifica ai sensi dell'art. 29- nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in quanto aventi, come unica finalità quella di traguardare, con sufficienti margini di sicurezza, il VLE per il parametro Ferro allo scarico SF2 fissato dall'AIA e ottemperare pienamente alla prescrizione 7, pag. 70 del PIC”*.

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE AFFLUENTI (TAA)

L'acqua in ingresso in Raffineria, acquistata da ASA come acqua industriale, viene prelevata da un canale emissario del fiume Bientina ed inviata alle vasche di aerazione (vasche PRE S001 A/B in Figura 1), all'interno delle quali viene effettuato un dosaggio di ipoclorito di sodio. Nelle vasche si ha una precipitazione primaria dei solidi sospesi contenuti nell'acqua di alimentazione ed una prima parziale eliminazione dei microrganismi e dei batteri grazie alla presenza di un'aerazione naturale e forzata.

L'acqua pre- aerata viene inviata a due chiarificatori a gravità (CH1 e CH2), dove viene trattata con agenti coagulanti e flocculanti al fine di eliminare i solidi sospesi e gran parte del carico organico presente nell'acqua. Inoltre, nei chiarificatori si realizza il processo di addolcimento con un dosaggio di latte di calce. I chiarificatori sono alimentati dalla vasca di acque di recupero che riceve l'acqua recuperata dal concentrato dell'ultrafiltrazione (in area CTE), mentre i fanghi separati sul fondo dei chiarificatori vengono inviati ad un ispessitore e da questi ad un sistema di filtrazione e disidratazione per essere poi smaltiti come rifiuto.

L'acqua chiarificata viene successivamente inviata sia ad un sistema di ultrafiltrazione (posto in area TAAE) sia alla centrale termoelettrica (CTE) per la produzione di acqua caldaia.

Le acque di rigenerazione dell'impianto stesso e il concentrato salino proveniente dall'impianto di ultrafiltrazione sono scaricati nel Fosso delle Acque Salse tramite il punto SF2 o sono inviate al sistema fognario di Raffineria e quindi all'impianto di trattamento delle acque effluenti TAE.

Una parte dell'acqua chiarificata è inviata alla fornitura di acqua servizi per l'area denominata TAAE dello Stabilimento e, saltuariamente, può essere inviata quale reintegro alle torri di raffreddamento della raffineria.

L'acqua chiarificata destinata alla produzione di acqua caldaia e inviata in area CTE subisce gli ulteriori processi di ultrafiltrazione, dissalazione per osmosi inversa, demineralizzazione (cationico, anionico e misto) e degassaggio. Le acque di controlavaggio provenienti dal sistema di ultrafiltrazione vengono inviate in testa ai due chiarificatori.

I flussi derivanti dai lavaggi di recupero delle membrane dell'osmosi inversa o delle membrane dell'ultrafiltrazione sono inviati al sistema fognario e quindi all'impianto di trattamento acque effluenti (TAE) della Raffineria.



Commissione IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENI S.p.A. – CTE Raffineria di Livorno

Le acque di rigenerazione dell'impianto di demineralizzazione e il concentrato salino (salamoia) proveniente dall'impianto di dissalazione a osmosi inversa confluiscono alle vasche di neutralizzazione (S201 e S202).

Di seguito, in Figura 1 si riporta il diagramma a blocchi dell'impianto TAA.




Figura 1 – Diagramma a blocchi dell'impianto TAA

5.1 Assetto attuale e futuro dello scarico SF2

L'assetto attuale prevede che allo scarico SF2 affluiscono le acque saline neutralizzate (con valore di pH stabile tra 6,5 e 8,5) nelle vasche S201/S202, il concentrato salino e le acque di rigenerazione dell'impianto di ultrafiltrazione (DISSALAZIONE in Figura 1). Il Gestore dichiara che nel caso in cui le acque saline neutralizzate nelle vasche S201/S202, non siano conformi allo scarico, sono inviate al sistema fognario di Raffineria e quindi all'impianto di trattamento delle acque effluenti TAE (in accordo a quanto già previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale della CTE DVA- DEC- 2011- 0000018 del 25/01/2011).

Nel futuro assetto, il Gestore dichiara che le acque saline neutralizzate nelle vasche S201/S202, il concentrato salino e le acque di rigenerazione dell'impianto di ultrafiltrazione confluiranno in un nuovo sistema di filtrazione prima di essere scaricate tramite il punto SF2. Le acque saline neutralizzate nelle vasche S201/S202, se non conformi allo scarico, saranno inviate al sistema fognario di Raffineria e quindi all'impianto di trattamento delle acque effluenti TAE (in accordo a quanto già previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale della CTE DVA- DEC- 2011- 0000018 del 25/01/2011).

Infine, il Gestore dichiara che in caso di necessità per interventi di manutenzione sul sistema di filtrazione o per eventuali upset dello stesso, le acque in entrata al sistema saranno intercettate ed



Commissione IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENI S.p.A. – CTE Raffineria di Livorno

inviata al sistema fognario di Raffineria e quindi all'impianto di Trattamento delle Acque Effluenti TAE.

6. DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI FILTRAZIONE IN PROGETTO

Il nuovo sistema di filtrazione verrà installato presso l'area TAAE di raffineria (Figura 2), e conterà di tre filtri a sabbia operanti in parallelo.

Il nuovo sistema di filtrazione opererà come segue:

- quando una delle due vasche di neutralizzazione poste in area CTE (S201 o S202) raggiungerà la condizione per cui è autorizzato lo scarico (ovvero livello oltre la soglia di riempimento impostata e pH stabile tra 6,5 e 8,5) sarà avviato il pompaggio dell'acqua neutralizzata verso i filtri;
- prima del termine dello scarico sarà avviato il condizionamento della linea tramite dosaggio in CTE di inibitore di corrosione (e relativo prodotto attivatore), che proseguirà fino all'arresto del trasferimento, affinché la linea rimanga piena ma condizionata fino al successivo utilizzo;
- durante l'ultima fase del dosaggio sarà avviato il lavaggio in sequenza dei tre filtri (due filtri su tre a turno resteranno in filtrazione e la loro uscita verrà indirizzata al terzo per il lavaggio in controcorrente).

Durante la fase 1. e la fase 2. (prima che inizi il lavaggio dei filtri) l'acqua in uscita dal sistema di filtrazione sarà inviata al punto di scarico SF2 autorizzato dal decreto DM 0000436 del 27/10/2021. Durante la fase 3. l'acqua di lavaggio in uscita dai filtri sarà inviata tramite sistema fognario all'impianto TAE di raffineria.

Ciascuna delle due vasche (S201 o S202) ha una capacità pari a circa 750 m³ e per il condizionamento della linea (assumendo un coefficiente di sicurezza pari a 2) sono necessari circa 260 m³ d'acqua, che saranno utilizzati in parte anche per il lavaggio dei filtri (90 m³). Al raggiungimento nella vasca di neutralizzazione (S201 o S202) di una soglia di livello corrispondente quindi ad un volume di circa 260 m³, inizierà il dosaggio dell'inibitore di corrosione che durerà fino all'arresto del trasferimento, mentre al raggiungimento nella vasca di neutralizzazione (S201 o S202) di una soglia di livello corrispondente ad un volume di circa 90 m³ si arresterà lo scarico e sarà inviato un consenso all'impianto di filtrazione per iniziare il lavaggio.



Commissione IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENI S.p.A. – CTE Raffineria di Livorno



Figura 2 - Ubicazione nuovo impianto di filtrazione

Si riporta in Figura 3 sottostante uno stralcio del layout del nuovo sistema di filtrazione.




Figura 3 - Stralcio del layout del nuovo sistema di filtrazione



Commissione IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENI S.p.A. – CTE Raffineria di Livorno

7. SINTESI DELLE VARIAZIONI DELLE PRINCIPALI INTERAZIONI AMBIENTALI

Relativamente alle possibili variazioni attese, il Gestore dichiara che non ci saranno variazioni rispetto all'assetto autorizzato.

8. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Il Gruppo Istruttore della Commissione AIA-IPPC, nella sua composizione descritta in premessa, sulla base dei seguenti elementi, che assumono valore autoprescrittivo:

- ✓ dichiarazioni fatte e degli impegni assunti dal Gestore con la compilazione e la sottoscrizione della domanda, della modulistica e relativi allegati;
- ✓ delle risultanze emerse nella fase istruttoria del procedimento;

motiva le proprie scelte prescrittive basandosi sull'opportunità di correlare l'esercizio dell'installazione all'evoluzione del progresso tecnologico in modo tale da garantire, anche successivamente, i più elevati livelli di protezione dell'ambiente che le migliori tecnologie, in un'ottica di continuo miglioramento.

Si conferma che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione del presente parere, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.

Alla luce di quanto sopra argomentato il Gruppo Istruttore ritiene che l'istanza di modifica presentata dal Gestore sia tecnicamente motivata, non sostanziale e accoglibile.

Restano fermi per il Gestore gli obblighi previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DM 436 del 27/10/2021 per l'esercizio della centrale termoelettrica di Livorno (comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 265 del 06/11/2021) e ss.mm.ii. nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. nonché di quanto previsto dalla normativa *ratione temporis et materiae*.

9. OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO

Dalla consultazione della documentazione resa pubblica dall'Autorità Competente sul portale <https://va.minambiente.it/it-IT> non sono presenti osservazioni del pubblico.

10. TARIFFA ISTRUTTORIA

La tariffa istruttoria pagata dal Gestore ai sensi del D.M. n. 58 del 6/03/2017 è ritenuta congrua.